



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 36

Seduta del 12/03/2026

Oggetto: Individuazione componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" - GAP anno 2024

L'anno duemilaventisei il giorno dodici del mese marzo alle ore 18:47 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune di Solarino, in seguito ad inviti di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

Componente	Carica	Presente
Spada Tiziano Fabio	Presidente	SI
Oliva Salvatore	Assessore Anziano	SI
Aliano Salvatore	Assessore	SI
Cianci Milena	Assessore	SI
Urciullo Giuseppe	Assessore	SI
Italia Benedetta	Assessore	SI

Ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0

Presiede l'adunanza il Sindaco On. Spada Tiziano Fabio

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Sotera Annabel

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL TITOLARE DI POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

PREMESSO CHE:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;

RILEVATO CHE ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o

aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione

DATO ATTO CHE il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 3, indica le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo nel seguente modo:

1. approvazione da parte della Giunta Municipale di due distinti elenchi concernenti:
 - a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando quelli che sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese (**GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica**);
 - b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (**perimetro del consolidamento**)
2. lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza per la quale gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2:

a) sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, **una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali** rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di un patrimonio netto negativo l'irrelevanza deve essere determinata con riferimento solo al totale dell'attivo e al totale dei ricavi caratteristici.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei componenti positivi della gestione dell'ente.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata»;

b) **impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata non solo in riferimento al singolo ente o società, ma anche con riferimento all'insieme degli enti e delle società i cui singoli bilanci risultano irrilevanti. Se la sommatoria dei dati dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta un valore pari o superiore al 10%, la Capogruppo deve individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, sino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.

PRESO ATTO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Solarino – GAP" sono stati individuati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal principio 4/4 sopra riportati e che a tal fine sono state considerate le percentuali di partecipazione alla data del 31 dicembre 2024, le cui risultanze sono di seguito riportate:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Ente - Società partecipata	Oggetto sociale	Quota posseduta
ATO SR 1 S.p.A. (in liquidazione)	Gestione dei rifiuti nell'ambito ottimale territoriale	1,829%
ATO SRR Società Consortile S.p.A.	Gestione dei rifiuti nell'ambito ottimale territoriale	1,829%
GAL VAL D'ANAPO	Agenzia di sviluppo	1,22%
Consorzio ATO idrico 8 (in liquidazione)	Gestione del servizio idrico integrato	1,41%
ATI SERVIZIO IDRICO	Gestione delle risorse idriche	1,02%

RILEVATO che il GAL VAL D'ANAPO, incluso nel GAP, ha trasmesso i dati contabili riferiti all'esercizio 2023, dichiarando l'impossibilità di fornire quelli relativi al 2024 entro la scadenza prevista.

DATO ATTO che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Solarino, la soglia di irrilevanza è stata determinata con riferimento ai dati dell'ultimo rendiconto approvato (2024) ed è risultata la seguente:

Parametri rendiconto 2024	Comune di Solarino	%	Soglia
Totale attivo	25.881.364,19	3,00	776.440,93
Patrimonio netto	4.241.606,08	3,00	127.248,18
Ricavi Caratteristici	9.525.482,05	3,00	285.764,46

Verificate le soglie di rilevanza delle società partecipate come di seguito indicato:

ATO SR 1 S.p.A. in	Bilancio	Soglia Comune di	Esito
Totale Attivo	61.281,00	776.440,93	Irrilevante
Patrimonio Netto	61.281,00	127.248,18	Irrilevante
Ricavi caratteristici	0,00	285.764,46	Irrilevante

ATO SRR S.p.A.	Bilancio	Soglia Comune di	Esito
Totale Attivo	462.104,00	776.440,93	Irrilevante
Patrimonio Netto	334.994,00	127.248,18	Rilevante
Ricavi caratteristici	0,00	285.764,46	Irrilevante

ATO Idrico 8 in liquidazione	Bilancio	Soglia Comune di	Esito
Totale Attivo	3.721.107,3	776.440,93	Rilevante
Patrimonio Netto	1.215.941,7	127.248,18	Rilevante
Ricavi caratteristici	0,00	285.764,46	Irrilevante

ATI Servizio idrico	Bilancio	Soglia Comune di	Esito
Totale Attivo	3.164.428,8	776.440,93	Rilevante
Patrimonio Netto	2.265.372,5	127.248,18	Rilevante
Ricavi caratteristici	2.700.000,0	285.764,46	Rilevante

GAL VAL D'ANAPO	Bilancio	Soglia Comune di	Esito
Totale Attivo	262.688	776.440,93	Irrilevante
Patrimonio Netto	173.635	127.248,18	Irrilevante
Ricavi caratteristici	24.621	285.764,46	Irrilevante

RILEVATO che, in base alle soglie di rilevanza economica o di partecipazione, rientrano nel perimetro di consolidamento del GAP del Comune di Solarino ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 l'ATO SRR S.p.a, l'ATO IDRICO 8 in liquidazione e l'ATI Servizio idrico;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente O.R.E.L.

PROPONE

per le motivazioni espresse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011, il seguente elenco degli organismi, enti e società componenti il “**Gruppo Amministrazione Pubblica**” del Comune di Solarino:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Ente - Società partecipata	Oggetto sociale	Quota posseduta
ATO SR 1 S.p.A. (in liquidazione)	Gestione dei rifiuti nell'ambito ottimale territoriale	1,829%
ATO SRR Società Consortile S.p.A.	Gestione dei rifiuti nell'ambito ottimale territoriale	1,829%
GAL VAL D'ANAPO	Agenzia di sviluppo	1.22%
Consorzio ATO idrico 8 (in liquidazione)	Gestione del servizio idrico integrato	1,41%
ATI SERVIZIO IDRICO	Gestione delle risorse idriche	1,02%

2. di dare atto che dalla componente del GAP del Comune di Solarino rientrano nel perimetro di consolidamento per l'anno 2024 al fine della redazione del Bilancio Consolidato, ex art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011, le società di seguito elencate:

ATO SRR S.p.A.	Bilancio 2024	Soglia Comune di Solarino	Esito
Totale Attivo	462.104,00	776.440,93	Irrilevante
Patrimonio Netto	334.994,00	127.248,18	Rilevante
Ricavi caratteristici	0,00	285.764,46	Irrilevante
ATO Idrico 8 in liquidazione	Bilancio 2024	Soglia Comune di Solarino	Esito
Totale Attivo	3.721.107,30	776.440,93	Rilevante
Patrimonio Netto	1.215.941,77	127.248,18	Rilevante
Ricavi caratteristici	0,00	285.764,46	Irrilevante
ATI Servizio idrico	Bilancio 2024	Soglia Comune di Solarino	Esito
Totale Attivo	3.164.428,89	776.440,93	Rilevante
Patrimonio Netto	2.265.372,53	127.248,18	Rilevante
Ricavi caratteristici	2.700.000,00	285.764,46	Rilevante

3. di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il Titolare di E.Q.
Rag. Spada Francesco

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

RITENUTO di approvarla nella sua interezza;

VISTI i superiori pareri;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

AD unanimità di voti favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono confermate, di accogliere ed approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione;
- 2) di dichiarare, con apposita ed unanime votazione ed in considerazione delle ragioni di urgenza rappresentate nella superiore proposta, immediatamente esecutiva l'adottata deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente F.to On. Spada Tiziano Fabio	
L'Assessore Anziano Oliva Salvatore	Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Sotera Annabel

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo online del Comune per **gg. 15** consecutivi dal giorno 13/03/2026 al 28/03/2026, col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to
-------------------	--------------------------------

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA :
ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE